

¹ SCRIVERE SE E' ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE O NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AD EVENTUALI REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI, ALL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE ETC.ETC. ALTRIMENTI DEPENNARE

Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Art. 3 Sede

1. Il Comitato Provinciale ha sede in Rimini.
2. Ha la facoltà di istituire nuove sedi su tutto il territorio provinciale e di svolgere attività anche al di fuori di esse. I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Art. 4 Durata

1. La durata del Comitato provinciale è illimitata.

Art. 5 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione.
2. I soci collettivi affiliati possono utilizzarli solo se regolarmente autorizzati dal Comitato provinciale, con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento nazionale.

CAPO II. ATTIVITA'

Art. 6 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, il Comitato provinciale, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto nazionale, organizza e gestisce sul territorio provinciale, direttamente o tramite strutture collegate, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione, le attività sportive e di promozione sociale di livello provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto nazionale dell'AICS, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
2. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.
3. I programmi annuali di attività sono approvati dall'Assemblea provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale.
4. Il Comitato provinciale promuove inoltre sul proprio territorio i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'AICS;
5. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli organismi nazionali;
6. Rappresenta l'AICS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, può:
 - a. organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto; costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - entri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
 - c) mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o avvalendosi di gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - d) promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi;
 - e) costituire centri servizi e patronati;
 - f) detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
 - g) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Per la gestione delle attività, oltre alle prestazioni di carattere volontario e spontaneo potrà avvalersi sia della collaborazione di giovani che hanno optato per il servizio civile volontario, ai sensi della legge nazionale 6 marzo 2001 n°64 e successive modificazioni e della legge regionale Regione Emilia Romagna n° 20 del 20 ottobre 2003 sia della collaborazione di enti e/o persone, anche esterni all'Associazione, anche eventualmente a titolo oneroso;

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 8 Esercizio Sociale

- 1) L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.²

Art.9 Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo

1. Per ogni esercizio sociale è predisposto un rendiconto economico -finanziario e un bilancio preventivo.
2. Essi devono essere presentati all'Assemblea Provinciale per l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del Regolamento Nazionale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge.
3. Il Comitato provinciale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. I verbali dei rendiconti economici e finanziari approvati devono essere trasmessi alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui sono stati approvati.
6. Il Comitato provinciale è tenuto inoltre a rendicontare agli organi nazionali i contributi a qualsiasi titolo provenienti da tali organi.
7. Per quanto riguarda i contributi CONI trasferiti al Comitato provinciale dalla Direzione Nazionale, esso dovrà rendicontarli con una apposita autocertificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale

Art. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato provinciale è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - da quote di partecipazioni societarie;
 - dal fondo di riserva.

Art. 11 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Comitato provinciale sono costituite:
 - dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
 - dalle quote annuali di tesseramento individuale;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
 - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e privati.
2. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
3. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

CAPO IV – I SOCI

Art. 12 Adesione all'AICS

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto nazionale, chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Possono aderire all'AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto nazionale.
3. Le modalità di adesione sono in via generale disciplinate dal Regolamento Nazionale, articolo 1 e seguenti del Titolo I.
4. Per aderire all'AICS, i soci devono inoltre versare le quote sociali prescritte.
5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
6. Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo statuto nazionale, sono disciplinate dai Regolamenti nazionale e provinciale.

Art. 13 I Soci

1. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto.
4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 14 Soci collettivi

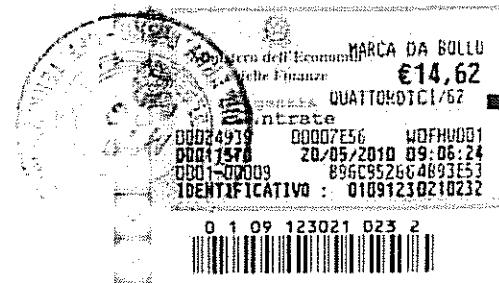
1. Possono essere soci collettivi aderenti al Comitato provinciale tutti quei sodalizi che hanno finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, sede legale sul territorio della Provincia di Rimini e non hanno scopo di lucro. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono aderire all'AICS:

- società sportive dilettantistiche, circoli sportivi dilettantistici, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni polisportive dilettantistiche, società sportive e società polisportive dilettantistiche a responsabilità limitata, società sportive;
- circoli ed associazioni culturali e ricreative;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- imprese cooperative e cooperative sociali;
- imprese no-profit in genere;
- associazioni di volontariato;
- associazioni di protezione civile;
- associazioni ambientaliste;
- associazioni di tutela dei consumatori;
- fondazioni;
- comitati;

I soci collettivi hanno rappresentanza negli organi del Comitato mediante loro rappresentanti democraticamente eletti, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci collettivi in regola con l'affiliazione e il versamento delle quote associative. Essi godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare, i soci collettivi hanno diritto:

- a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.
 - tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto dell'AICS, hanno diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, di garanzia e di controllo, a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.
2. I soci collettivi sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.



Art. 15 Soci individuali

1. Possono essere soci individuali dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
3. I soci individuali possono essere eletti negli organi del Comitato, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS. La loro eleggibilità alle diverse cariche sociali è disciplinata dall'articolo 21 dello statuto nazionale.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.
5. I **soci individuali** godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare essi hanno diritto:
 - a concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario del socio collettivo cui aderiscono, ad approvare e modificare il suo statuto, a partecipare ai suoi Congressi, ad eleggere i suoi organismi di direzione, garanzia e controllo;
 - ad essere eletti negli organismi statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione;
 - se delegati dal socio collettivo cui aderiscono hanno inoltre diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, garanzia e controllo.
- 6) I soci individuali sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.

Art. 16 Affiliazioni

1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione.
2. Aderiscono all'AICS con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto provinciale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.
3. Hanno un proprio statuto ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro.
4. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. I sodalizi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato Provinciale.
6. Le modalità con cui presentare la richiesta sono fissate dal regolamento provinciale.
7. Essi devono inoltre fornire la documentazione di cui all'articolo 2 del regolamento nazionale
8. In particolare, alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - dello statuto vigente, che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'AICS e con il presente statuto;
 - del codice fiscale del sodalizio;
 - del verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;
 - del documento d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
9. Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comitato provinciale. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS
10. Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:
 - statuto sociale;
 - denominazione sociale;
 - sede legale;
 - legale rappresentante;
 - composizione del consiglio direttivo;
11. In tal caso la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche. Le suddette variazioni vanno comunicate con verbale anche durante l'anno affiliativo.
12. La quota da versare per l'adesione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del Comitato provinciale, e deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
13. L'adesione dei sodalizi si concretizza con l'accettazione della domanda da parte del Comitato provinciale, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.

14. I soci collettivi affiliati sono tenuti infatti a tesserare all'AICS tutti i loro soci, rilasciando ad ognuno annualmente la tessera nazionale AICS.
15. Ogni socio collettivo ha facoltà di fissare l'ammontare della quota associativa individuale dei propri soci.
16. Annualmente, il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale fissa l'ammontare della quota che i soci collettivi debbono versare al Comitato per l'acquisto di ogni tessera nazionale AICS. Esso ha facoltà di fissare quote differenziate, in piena autonomia.
17. L'accettazione della domanda di adesione di un socio collettivo è subordinata all'esistenza nello statuto del sodalizio dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
18. Il Comitato Provinciale può respingere la domanda di affiliazione (o riaffiliazione) con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento nazionale.
19. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04.
20. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.
21. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.
22. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
23. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
24. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). Se l'affiliazione è di "tipo B" consente di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
25. La richiesta di prima affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento.
26. Essa è approvata dal Comitato provinciale e ratificata dalla Direzione Nazionale dal 1° settembre di ogni anno associativo sino al 31 agosto successivo.
27. La validità dell'affiliazione decorre dal giorno in cui è stata ratificata sino al 31 agosto successivo a tale giorno.
28. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.
29. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui essa è scaduta. Trascorso tale termine, i soci collettivi cessano di essere affiliati.
30. I soci collettivi cessano comunque di essere affiliati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 23 dello statuto nazionale. In particolare:
 - a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini di cui sopra;
 - c) per recesso o per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento nazionale

Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dal Comitato provinciale.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.



Art. 17 Tesseramento

1. I soci individuali aderiscono all'AICS, di norma con la presentazione di una domanda, tramite i soci collettivi di cui all'articolo precedente, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto provinciale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi
2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'AICS, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
3. La richiesta di primo tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
4. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono e con il conseguente rilascio della tessera associativa.
5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione.
6. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata (31 dicembre dell'anno di scadenza dell'affiliazione). In ogni caso, ai fini assicurativi, **è valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del rilascio.**
7. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).
8. Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
9. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale.
10. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
11. L'articolo 5 del regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.
12. I soci individuali cessano di essere tesserati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 2 dello statuto nazionale. In particolare:
 - per dimissioni;
 - per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - per decesso;
 - per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
 - per sospensione o espulsione;
 - per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
13. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'articolo 13 del Regolamento nazionale.
14. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 18 Sanzioni e procedimenti disciplinari nei confronti dei soci e principi per l'amministrazione della giustizia

1. I soci che violano le norme dello statuto nazionale, del presente statuto e dei regolamenti ad essi ispirati, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
2. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di giustizia e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
3. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
4. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale, deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e il doppio grado di giudizio.
5. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.
6. -Gli organi di giustizia sportiva sono eletti dal direttivo provinciale.
7. Tutti i procedimenti, esclusi quelli di natura meramente tecnica, sono promossi dal Procuratore sociale, e si svolgono con le modalità previste dal titolo III del regolamento nazionale.
5. In tutti i procedimenti è sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.

Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie

1. Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti ad essi ispirati.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.
4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. La Direzione Nazionale entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 20 Collegio Arbitrale e tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport

1. Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto nazionale, gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Proibiviri
3. Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto nazionale, le controversie che contrappongono l'AICS soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni all'AICS o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia associativa, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

CAPO V – ORGANI SOCIALI

Art. 21 Organi del Comitato Provinciale

Ai sensi dell'art. 43 dello statuto nazionale, sono organi del Comitato Provinciale:

- Il Congresso Provinciale
- L'Assemblea Provinciale
- Il Consiglio Direttivo Provinciale
- Il Presidente Provinciale
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili
- Il Collegio Provinciale dei Proibiviri

Art. 22 Elezione degli Organi del Comitato Provinciale. Principi generali

1. Gli organi sociali, ad eccezione ovviamente del Congresso stesso, sono eletti dal Congresso provinciale,
2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
3. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.
4. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.
5. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

7. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
8. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto nazionale per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, per i quali non è d'obbligo il tesseramento.
9. Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 21 dello statuto nazionale, e devono essere sottoscritte da un numero delegati che rappresentino gli aventi diritto al voto nella misura stabilita dallo stesso articolo, secondo le norme di cui al titolo V del Regolamento Nazionale.³

Art. 23 Durata in carica, incompatibilità e decadenza degli Organi del Comitato Provinciale

1. Gli organi sociali durano in carica di norma 4 anni e scadono con la celebrazione del Congresso provinciale successivo. I componenti sono rieleggibili.
2. Le incompatibilità tra le cariche dei diversi Organi sono regolamentate in via generale dall'art. 50 dello Statuto Nazionale.
3. In particolare, chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi in seno al Comitato provinciale.
4. La decadenza degli organi sociali, gli adempimenti da effettuare in caso di decadenza e le eventuali integrazioni, sono regolamentate in via generale dall'art. 51 e seguenti dello Statuto Nazionale.

Art. 24 Il Congresso Provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina sul territorio della Provincia di Rimini l'applicazione degli indirizzi generali dell'AICS di carattere politico e programmatico.
2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale.
4. Sia in via ordinaria sia straordinaria, il Congresso provinciale si tiene secondo le norme di cui all'art. 46 dello statuto nazionale e al Titolo V del Regolamento nazionale.
5. Partecipano al Congresso provinciale i delegati eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di cui al comma precedente;
6. Il numero dei delegati partecipanti al Congresso sarà determinato con riferimento al numero di soci collettivi e al numero di soci individuali relativi al tesseramento dell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge il Congresso.
7. Se si tratta di nuova affiliazione, e pertanto il socio collettivo nell'anno associativo precedente non aveva alcun tesserato, esso sarà rappresentato in congresso dal solo legale rappresentante.
8. Il numero di delegati tramite cui ogni socio collettivo affiliato ha diritto di essere rappresentato nel Congresso Provinciale, è attribuito ad esso dal Comitato provinciale, sulla base dei criteri di cui all'art. 55 del vigente statuto nazionale. Allo scopo, ogni comitato provinciale può istituire una commissione elettorale provinciale.
9. In particolare, al Congresso provinciale partecipa in qualità di delegato il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato.
10. Partecipano inoltre i delegati eletti secondo le modalità stabilite dall'Art. 56 dello Statuto Nazionale e dell'Art. 28 del Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.
11. Per tesserati residenti nella provincia si intende quelli iscritti ai soci collettivi residenti nella provincia dove si celebra il congresso.
12. I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali.
13. Ai Congressi partecipano senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati.
14. Non possono partecipare ai Congressi, né votare negli stessi, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
15. Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più Vicepresidenti.
16. I Congressi eleggono inoltre la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.
17. Sia in via ordinaria sia straordinaria, nei Congressi, per la validità degli stessi, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.
18. In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
19. In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto.
20. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
21. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

22. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente, gli organi sociali di cui all'art. 20 del presente statuto.
23. Elegge inoltre i delegati al Congresso Regionale, all'Assemblea Regionale e al Congresso Nazionale nel numero previsto dall'art. 56 del vigente statuto nazionale
24. Il Congresso può eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del Presidente provinciale. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.
25. Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
26. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei congressi gli affiliati né direttamente né per delega.
27. Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale.
28. Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 30 del presente statuto.

Art. 25 l'Assemblea Provinciale

1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati e dai delegati nel numero previsto dall'art. 24 del presente statuto.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale.
3. La convocazione deve essere fatta in forma scritta, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
4. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti l'assemblea, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione.
5. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.
7. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale.
8. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
9. Delibera a maggioranza dei presenti.
10. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
11. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo.
12. Approva i programmi annuali di attività
13. Approva i regolamenti.
14. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.
15. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto se non già componenti dell'assemblea, il Presidente onorario e i membri del Consiglio Direttivo provinciale.
16. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
17. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
18. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea e sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale ed è composto da CINQUE membri, soci individuali dell'associazione.
2. E' insediato dal Presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.
3. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque almeno due volte l'anno.
4. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri l'Assemblea provinciale, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
5. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale
6. Sia in via ordinaria sia straordinaria, è convocato dal Presidente provinciale.
7. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.
8. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.
9. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Attua gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea provinciali.
11. Approva le domande di affiliazione
12. Dà attuazione ai programmi di attività e a quanto previsto dal presente statuto per raggiungere le finalità istituzionali del Comitato provinciale
13. Assegna gli incarichi di lavoro.

14. Sottoscrive i patti e le convenzioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.
15. Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale
16. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati.
17. Approva tutti gli altri atti necessari al funzionamento del Comitato che non siano di competenza degli altri organi sociali
18. Elegge al suo interno, su proposta del Presidente provinciale, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, il più anziano di età assume la qualifica di vicario.
19. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
20. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso.
21. Alle sue riunioni partecipano inoltre, su invito del Presidente provinciale e senza diritto di voto, i rappresentanti del Collegio dei Probiviri.
22. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
23. Le modalità del funzionamento del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 27 Il Presidente Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
2. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con la carica di componente la Direzione Nazionale e di Presidente regionale e nazionale.
3. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
4. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
6. Predispone per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo.
7. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo.
8. Può nominare un segretario amministrativo, che assolve nel caso i compiti di cui ai due precedenti comma
9. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 28 Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili

1. E' organo di controllo eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.
3. E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle specifiche professionalità previste da questo ruolo. I suoi componenti possono anche essere non tesserati per l'Associazione.
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di controllo dell'Associazione
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il Collegio è insediato dal suo Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione.
7. Si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali
8. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti
9. Le sue delibere sono assunte a maggioranza assoluta
10. Predispone per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali.
11. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.
12. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.
13. Per le sostituzioni e le decadenze dei suoi membri si rinvia al Codice Civile.

Art. 29 Il Collegio Provinciale dei Probiviri

1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo presidente è eletto dai membri effettivi del Collegio, all'interno degli stessi.
3. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Essi devono essere terzi ed imparziali e possono anche essere non tesserati per l'Associazione
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di garanzia dell'Associazione.
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
7. Il Collegio è insediato dal Presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione. Nella riunione di insediamento il Collegio elegge il suo Presidente.

8. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali.
9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza dei voti.
10. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.
11. Tutte le sue decisioni sono immediatamente esecutive ed impugnabili.
12. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio regionale dei Garanti, secondo le procedure previste all'art. 16 del Regolamento nazionale

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
2. Su delibera del Congresso, l'Assemblea provinciale può essere delegata, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. Le modifiche statutarie apportate in forza di tale delega sono comunque soggette a ratifica del Congresso.

Art. 31 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'AICS, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Norma Transitoria

Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, il Comitato si dota di un regolamento necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

Il presente statuto è composto da n° 31 articoli ed una norma transitoria finale ed è redatto su n° 12 pagine.

Rimini, 14 maggio 2010

AICS
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI
PALASPORT FLAMINIO
Via Flaminia, 28 - 47900 RIMINI
Tel. 335.5282658 - aicsrimini@libero.it
Cod. Fisc. 91109860402

Il Presidente

Antonio Farina

